



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 0011210779
www.policoro.gov.it

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE ESTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE, IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI ORDINARIE E SPECIALI CHE VEDE IL COMUNE SIA QUALE SOGGETTO LEGITTIMATO ATTIVO CHE PASSIVO

Premessa

Il Comune di Policoro è un ente territoriale della provincia di Matera. Esso rientra nel distretto della Corte d'Appello di Potenza, ed è territorialmente soggetto alla competenza del Tribunale di Matera per i procedimenti civili. Il Comune di Matera sconta un elevato grado di contenzioso.

Il comune di Policoro essendo privo di un ufficio di avvocatura Comunale ritiene quindi conveniente e necessario acquisire le prestazioni di cui trattasi tramite appalto di servizi di natura giuridico-legale, al fine di conseguire l'obiettivo prefisso, di omogeneità di difesa, dello scambio di know-how verso i dirigenti dell'Amministrazione, che possano essere messi in grado di acquisire metodi e strumenti, per una difesa efficace ed efficiente, tesa soprattutto alla riduzione del contenzioso attraverso procedure stragiudiziali.

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto in affidamento ha per oggetto servizi legali per il patrocinio legale esterno per la difesa dell'Ente nel contenzioso stragiudiziale e giudiziale, in materia di diritto civile dinanzi alle Giurisdizioni ordinarie e speciali che vede l'Ente sia quale soggetto legittimato attivo che passivo.

Art. 2 Descrizione obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire

In seguito alla decisione di esternalizzare l'attività dell'avvocatura si rende necessario, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza in giudizio all'Amministrazione, procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi di patrocinio dell'Ente, mediante appalto di servizi, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Considerata la specificità e la complessità del servizio in questione, appare più corrispondente al perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto tale modello selettivo garantisce una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

Attraverso l'appalto di servizi del patrocinio legale, l'Ente si pone come obiettivo principale l'attivazione di un progetto organizzativo e gestionale che consenta l'immediato intervento nelle vertenze che normalmente interessano l'Amministrazione, mediante l'adozione dei procedimenti più consoni e

giuridicamente efficaci a garantire la difesa del Comune che garantiscano continuità, efficacia ed economicità nella difesa.

Un'accurata analisi degli elementi del contesto da un punto di vista normativo, organizzativo e tecnico, consentirà all'operatore economico di definire la corretta individuazione del fabbisogno da soddisfare mediante il servizio in affidamento, affinché la proposta tecnica risulti il più corrispondente possibile ai risultati attesi dall'amministrazione.

Considerata la peculiarità del servizio richiesto, assoluto rilievo verrà assunto anche dalla professionalità dei professionisti affidatari, sotto il profilo curricolare e delle competenze ed alle proposte migliorative del servizio in relazione alle esigenze del committente, nonché in relazione alle esigenze del bilancio dell'Ente.

Naturalmente sarà oggetto di considerazione la circostanza che il progetto di patrocinio vada impostato su basi eventuali, non potendo l'Ente conoscere anticipatamente né il numero, né l'importanza o specificità delle vertenze che potrebbero insorgere. Per cui oggetto di valutazione saranno anche le capacità e modalità di gestione in merito a qualsiasi accidente giuridico, le modalità di svolgimento del servizio, le caratteristiche qualitative, l'esperienza maturata nel settore di riferimento, i profili organizzativi, l'esperienza maturata in vertenze coinvolgenti la pubblica amministrazione, l'aderenza delle esperienze e competenze professionali allo specifico contesto funzionale di riferimento dell'offerta, i risultati ottenuti ed ulteriori elementi.

Resta inteso che l'aggiudicatario prenderà in carico tutto il contenzioso pendente alla data di sottoscrizione del contratto per il quale non sia stato incaricato altro professionista di difendere l'Ente, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, dinanzi alle Giurisdizioni civili ordinarie e speciali che vede l'Ente sia quale soggetto legittimato attivo che passivo, fino a definizione dello stesso, anche oltre la durata del biennio. L'Amministrazione Comunale per cause di particolare rilievo e per comprovate esigenze di interesse pubblico può decidere di affiancare l'aggiudicatario con un ulteriore legale di comprovata esperienza in materia afferente la singola vertenza.

L'Ente si propone la garanzia della continuità gestionale delle vertenze e l'ottimizzazione della propria rappresentanza in giudizio attraverso un progetto che veda in prima linea gli operatori incaricati che, nell'ambito della normativa di settore, assicurino la qualità ed il pregio delle modalità di perseguimento degli obiettivi proposti, la conoscenza approfondita delle problematiche legate al territorio, oltre che le necessarie competenze giuridiche cui rapportare l'attività da compiersi, le migliorie, in termini di servizi aggiuntivi, che possano apportarsi all'assistenza tecnica del committente ed i contributi all'esito dei processi.

Le soluzioni operative e metodologiche individuate dall'operatore economico in ordine all'erogazione del servizio richiesto, anche in termini di servizi aggiuntivi, devono tener conto della peculiare esigenza dell'amministrazione di garantire un costante riferimento giuridico all'interno dell'Ente, che possa creare sinergia e valore aggiunto e che si relazioni adeguatamente con la committenza.

Si terrà anche conto dell'evidenza e della tracciabilità delle metodologie di lavoro impiegate in funzione, ove possibile, del trasferimento di know-how tra i professionisti interni e gli operatori e tra questi e le risorse amministrative interne all'Amministrazione, che, con riferimento all'area del contenzioso, sia giudiziale che stragiudiziale, possano essere messe in grado di acquisire metodi e strumenti.

Art. 3 Caratteristiche del servizio

Il contenzioso che investe il Comune di Policoro sia stragiudiziale che in sede giudiziale, può essere sintetizzato nelle seguenti componenti:

- 1) Contenzioso per debiti di funzionamento;
- 2) Contenzioso per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Tale contenzioso trae origine da azioni per responsabilità civile nei confronti di terzi .L'Ente è privo a riguardo di copertura assicurativa;

3) Contenzioso per responsabilità contrattuale.

Art. 4 Modalità di esecuzione

Proprio per la peculiarità dell'incarico e quindi dell'elevato grado di professionalità e specializzazione richiesto al soggetto affidatario, per il numero di vertenze annualmente coinvolgenti il Comune nelle materie di cui all'appalto, appare opportuno individuare un professionista specializzato in materia di diritto civile. I servizi dovranno essere resi senza nessun tipo di rapporto di lavoro subordinato, ma assicurando adeguata presenza presso la sede comunale.

Gli obiettivi di economicità saranno invece perseguiti attraverso la previsione di un compenso unico forfettario, indipendentemente dal numero di cause affidate, loro durata, attività da svolgersi, sedi di rito, con solo rimborso delle spese borsuali documentate e delle spese di giustizia, se liquidate dal giudice.

Art. 5 Consuntivazione attività

Le attività svolte dovranno essere oggetto di analitica relazione con **cadenza annuale** da parte del soggetto affidatario, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel presente capitolato, nonché nell'offerta tecnica, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Art. 6 Verifiche e pagamenti

I pagamenti contrattuali verranno erogati con cadenza mensile pari ad 1/36 del valore dell'offerta aggiudicata, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività.

Il concorrente affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare. Le relative liquidazioni verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relazioni periodiche.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art. 8 Vincoli dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifica.

Art. 9 Obblighi ed oneri dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni innanzi riportate, nonché a:

- ✓ garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;
- ✓ mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- ✓ non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

✓ comunicare tempestivamente alla S.A., ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta afferente la propria sede legale.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

➤ garantire la presenza personale e costante presso l'Ente senza possibilità di delega a soggetti terzi. L'appaltatore assume ogni responsabilità per i danni arrecati alla S.A. e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la S.A. da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

Art. 10 Penalità

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale, il cui importo è compreso tra un minimo di € 250,000 ad un massimo di € 2.500,00.

L'anzidetta quantificazione sarà determinata in relazione alla gravità dell'inosservanza contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

Art. 11 Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi.

Art. 12 Variazioni, recesso dal servizio e inadempienze

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La S.A. si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La S.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

La S.A. accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

La S.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- c. venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- ✓ esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- ✓ non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- ✓ mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- ✓ frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- ✓ violazione dell'obbligo di riservatezza;
- ✓ cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- ✓ sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della S.A.

Art. 14 Risoluzione per inadempimento

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della S.A. e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 Responsabilità

L'appaltatore solleva la S.A. da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico della S.A. oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16 Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

Art. 17 Spese contrattuali

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 18 Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri, nel bando e nel disciplinare di gara.